

Oggetto: Avviso indagine di mercato di cui all'art. 4 del Regolamento Generale per Lavori, Forniture, Servizi e Servizi di Ingegneria nei Settori Speciali di Consorzio S.p.A. (di seguito *Regolamento*) per i "Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza nelle sue fasi per i lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-bis e della relativa condotta di scarico sottomarina". Indagine deserta - attivazione art. 1 Decreto Legge n° 77/2021 (Decreto Semplificazioni) e art. 3.1 del Regolamento medesimo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI AFFIDAMENTO

Richiamato il precedente atto n° 4 del 07.05.2021 assunto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con il quale si dava avvio alla procedura di individuazione del soggetto a cui affidare i compiti relativi ai "Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva (incluso coordinamento sicurezza) e la direzione lavori dei lavori di adeguamento e implementazione della stazione di scarico a mare di emergenza S10-BIS e della relativa condotta di scarico sottomarina" siti nel Comune di Vado Ligure (SV).

Ricordato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 della Legge n° 120/2020 (Legge conversione del Decreto Semplificazioni n° 76/2020) che recita testualmente:

*"Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n° 50/2016, le stazioni appaltanti **procedono** all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n° 50/2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) **affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; omissis ...".*

Considerato che, quanto disciplinato dalla norma in questione:

- limita alle ipotesi derogatorie previste dal Decreto Semplificazioni, le modalità procedurali per gli affidamenti sotto soglia, in quanto, si prevede che le deroghe "**si applicano**" alle procedure il cui atto di avvio (o atto equivalente) sia adottato entro il 31.12.2021 e non contiene il richiamo alle procedure ordinarie, quale previsto dall'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 (di seguito *Codice*);
- le predette procedure in deroga trovano il loro fondamento nella ragione ispiratrice del citato Decreto Semplificazioni, ossia nella necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici nell'ottica di contrastare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, senza costituire un pregiudizio per i presidi di legalità;
- comunque, come indicato all'ultima parte del comma 2, il richiamo all'art. 36 comma 1 del Codice stesso, prevede anche per tali modalità procedurali il rispetto oltre che del principio di rotazione, dei principi di cui all'art. 30 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, ma anche libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità).

Dato atto che il quadro economico relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto ammonta a complessivi € 99.861,21 oltre IVA e che l'importo delle attività poste a base di gara è pari ad € 80.397,88 e quindi di importo superiore a quello previsto alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n° 120/2020.

Richiamato il precedente atto n° 6 del 27.05.2021 assunto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con il quale si autorizzava, anche alla luce di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'utilizzo dell'indagine di mercato mediante la pubblicazione di un avviso sul sito consortile e su quello della Regione Liguria al fine di individuare gli operatori economici da interpellare per l'affidamento dell'appalto di servizi di cui sopra.

Considerato che in data 28.05.2021 si è proceduto a pubblicare il suddetto avviso rispettivamente sul sito consortile e su quello di "Appalti Liguria" della Regione Liguria e ad inviare il medesimo anche all'ordine professionale degli ingegneri della Provincia di Savona.

Dato atto che, entro la data del 18.06.2021, fissata quale data di scadenza per il ricevimento di eventuali candidature alla suddetta indagine di mercato, nessun soggetto ha fatto pervenire alcuna istanza e pertanto la manifestazione di interesse è stata dichiarata deserta.

Richiamato, quindi, il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n° 77/2021 (*Decreto Semplificazioni entrato in vigore il 01.06.2021*) che modifica il precedente D.L. n° 76/2020 (convertito in nella Legge n° 120/2020) che recita testualmente: *“Le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante **procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici**, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n° 50/2016”*,

Ricordato inoltre che il comma 1 dell'art. 1 del medesimo decreto prevede che in tutti gli affidamenti diretti, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga **entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento**.

Considerato che in relazione ai suddetti affidamenti diretti, l'atto di avvio del procedimento da prendere in considerazione per la decorrenza del termine massimo stabilito di due mesi per pervenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente è da rinvenire nell'invio della richiesta di offerta all'operatore economico scelto con o senza previa richiesta di preventivi a più operatori economici; la procedura si conclude con l'adozione della determina a contrarre o atto equivalente di cui all'art. 32, comma 2 oppure con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Codice.

Alla luce di quanto affermato fino a qui, possiamo concludere che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della Legge n° 120/2020, successivamente modificata dal D.L. n° 77/2021, **non ha carattere facoltativo ma si sostituisce**, fino al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36 comma 2 del Codice e agli artt. 3 e successivi del nostro Regolamento, resta ferma la facoltà di ricorrere, in alternativa alla disciplina derogatoria, alle procedure ordinarie purché queste vengano concluse nei tempi previsti dal Decreto Semplificazioni e che tale ricorso venga debitamente motivato, come richiamato dall'A.N.A.C con il parere del 4 agosto 2020, nonché dal Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con pareri n° 735/2020 e n° 893/2021.

A questo punto, dopo attenta disamina della normativa in vigore e del contratto da affidare, **il sottoscritto ritiene di non poter più utilizzare l'indagine di mercato di cui all'art. 4 del Regolamento o altro tipo di procedura, ma di dover procedere all'attivazione della procedura di affidamento diretto di cui alla lett. a) dell'art. 1 comma 2 del D.L. n° 77/2021 e all'art. 3.1 del Regolamento per i servizi di ingegneria di cui all'oggetto**.

Nell'affidamento di cui sopra, si potrà procedere con la richiesta di più preventivi, tenendo conto anche dei due pareri espressi dal MIT rispettivamente:

- n° 753/2020 con cui il Ministero chiarisce che l'affidamento diretto *“non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato”*. Lo svolgimento di indagini di mercato non è precluso, ma è da intendersi come una “best practice”, non come un obbligo e comunque non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.120/2020, ossia lo snellimento e la rapidità delle procedure di aggiudicazione;
- n° 764/2020 secondo cui il Ministero chiarisce che *“l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto”*.

Savona, li 05.07.2021

Il Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento
(Dott. Mirco Conterno)

Atto_RPFA_affidamento_diretto_servizi_ing_S10.cm

Firmato digitalmente da: MIRCO CONTERNO
Data: 06/07/2021 08:48:12